

Svolgimento del processo

La società ricorrente, ha impugnato l'avviso di accertamento in premessa con il quale l'Agenzia delle Entrate richiede un pagamento, per presumibile omesso versamento di ritenute alla fonte, di € 34.749,00 su emolumenti per € 115.830,00 corrisposti alla società portoghese [Omissis], oltre interessi per € 3.486,00 e sanzioni per € 41.749,00, ai sensi dell'art. 25 DPR 600/73. Sostiene la ricorrente che l'operazione contestata nasce dal pagamento delle prestazioni svolte dalla Società [Omissis] in Italia. La Società di diritto portoghese, per adempiere, all'incarico si era avvalsa dell'opera del Signor [Omissis] al quale veniva messo a disposizione una postazione di lavoro presso la sede della [Omissis] srl composta da una scrivania, un telefono fisso, un computer ed un fax. Sostiene la ricorrente che la postazione di lavoro presso la sede di Genova messa a disposizione di [Omissis] è qualificabile come stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente per la quale non è applicabile alcuna ritenuta sui corrispettivi erogati da un soggetto nazionale a fronte di consulenze generiche ricevute. Richiama l'art. 7 della Convenzione Italia Portogallo per evitare le doppie imposizioni fiscali ratificata con legge 10.7.1982 n. 562 con la considerazione che, se non esiste stabile organizzazione in Italia del soggetto estero la ritenuta non è applicabile. Sostiene altresì l'infondatezza della ritenuta del 30% ex art. 25 co. 2 del DPR 600/73 anche nel caso le prestazioni rese dalla [Omissis] fossero qualificabili come mere provvigioni in quanto dovrebbe applicarsi l'art. 25-bis del DPR 600/73. Conclude chiedendo l'illegittimità dell'avviso di accertamento con tutti gli effetti conseguenti, con vittoria delle spese di giudizio. L'Ufficio si è costituito in giudizio il 30/01/2012. Contrappone alle pretese del ricorrente sostenendo la legittimità della pretesa tributaria. In particolare sostiene l'inesistenza di una stabile organizzazione del soggetto estero e l'applicabilità dell'art. 25 co. 2 del DPR 600/73, inapplicabilità dell'art. 25-bis che presuppone un a stabile organizzazione in Italia. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio. All'odierna udienza sono presenti i rappresentanti delle parti che concludono come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Presupposto della vertenza è una nota di debito di € 115.830,00 emessa dalla società di diritto portoghese [Omissis] (in proseguo [Omissis]) a fronte di attività svolta in Italia in favore della Società [Omissis]. L'operazione era stata regolata con bonifici a favore della società portoghese, su un c/c acceso presso il Cr. Su.. La [Omissis] aveva assunto il compito di promotrice commerciale, in via esclusiva, per conto della [Omissis] in campo assicurativo e riassicurativo, e ciò per il tramite del Signor Gi. [Omissis], agente esclusivo di [Omissis] sul mercato italiano. I rapporti tra le due società prevedevano che, per svolgere tale attività, la [Omissis] metteva a disposizione della [Omissis], presso la sua sede di Genova, una postazione di lavoro di lavoro per il Signor Gi. [Omissis]. La questione principale della controversa è quindi individuare se tale postazione di lavoro possa essere qualificata quale "stabile organizzazione" richiamata dall'art. 25 del DPR 600/73, come definita dall'art. 162 dello stesso DPR, ovvero se vi dia riscontro in tal senso qualificabile, nella convenzione Italia - Portogallo contro le doppie imposizioni. Ritiene la Commissione che dalla documentazione prodotta, il Signor [Omissis] non è dipendente della [Omissis], né la disponibilità di una postazione di lavoro minima, presso il cliente, possa

costituire una stabile organizzazione di una società estera, in assenza di altri elementi idonei a far rilevare l'attività del soggetto estero nel territorio nazionale. Appare, infatti, che il Signor [Omissis] era un agente della [Omissis], a cui era stata affidata l'esclusiva per l'Italia delle sue attività/con l'incarico annuale rinnovabile. Tale condizione rientra nella fattispecie prevista dall'art. 5 della Convenzione tra Italia e Portogallo che al paragrafo 5 dell'art. 5 stabilisce: "Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività". E' condivisa altresì eccezione dell'Ufficio fondata sul fatto che una "stabile organizzazione" in stato estero, se non diversamente prescritto, deve essere dotata di autonomia contabile e di una forma di esistenza. Ciò comporta, a prescindere della forma realizzata, l'acquisizione del codice fiscale/partita IVA e, almeno, l'iscrizione al REA, elementi questi non rinvenuti presso la CCIAA dall'Ufficio né forniti dalla ricorrente. L'assenza di elementi di una organizzazione sul territorio nazionale della [Omissis] comporta che la [Omissis] avrebbe dovuto applicare la ritenuta alla fonte del 30% prevista dal citato art. 25. Sull'applicabilità dell'art. 25-bis del DPR 600/73. L'eccezione non può essere accolta. La Fattispecie esaminata riguarda l'esistenza o meno di una stabile organizzazione sul territorio nazionale del soggetto portoghese e non di qualificare la natura dei compensi. In ogni caso, la ricorrente non ha documentato i rapporti esistenti con la [Omissis] e ciò non permette e quindi esclude, ogni ulteriore valutazione. Il ricorso è quindi infondato e deve essere respinto. La complessità della materia trattata fa ritenere equa la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso. Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.